

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AGLI AFFARI GENERALI
SETTORE FINANZE DEMANIO E PATRIMONIO

B A R I

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n. 154/A V Legislatura

d.d.1.: DISCIPLINA DEL DEMANIO E DEL PATRIMONIO REGIONALE

Elaborato a cura
dell'ing. D. MODUGNO





Regione Puglia

2

ASSESSORATO BILANCIO RAGIONERIA

SETTORE RAGIONERIA

Prot. n° 20/P/3241/AA.GG.

Bari li, 28 LUG. 1993

ALLA Segreteria ~~della Presidenza~~
della Giunta Regionale


ALL'Assessorato AA.GG.

Settore Demanio e Patrimonio

LORO SEDI

OGGETTO: D.d.l. "Disciplina del Demanio e del Patrimonio Regionale".

In relazione al d.d.l. in oggetto precisato, si fa presente che non
si hanno osservazioni da formulare.



Il Coordinatore
(Dott. Paolo CARNEVALE)

REGIONE PUGLIA

DISEGNO DI LEGGE: DISCIPLINA DEL DEMANIO E DEL PATRIMONIO REGIONALE

RELAZIONE

Il quadro normativo in cui si inserisce la proposta di legge sul demanio ed il patrimonio della Regione è quello delimitato dalla Costituzione, dalle leggi, istitutiva e di attuazione, sull'ordinamento regionale e dai riferimenti che queste ultime operano al Codice Civile e alle disposizioni, legislative e regolamentari, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

A tutto ciò si deve aggiungere il dettato Statutario, art. 41 dello Statuto, ed una serie di leggi regionali che disciplinano aspetti particolari della amministrazione dei beni regionali e ciò specialmente in materie di acque minerali e termali, cave e torbiere, demanio armentizio. Sono leggi che, pur avendo una portata ed obiettivi non generali, tuttavia rappresentano la necessità di introdurre elementi di chiarezza e di certezza in una materia legislativamente molto frammentata.

Da quanto si è detto emerge, per una serie di motivazioni, il bisogno di dotare la Regione di una normativa quanto più possibile organica.

Un primo motivo è che il trasferimento di beni immobili alla Regione Puglia, verificatosi negli ultimi vent'anni per effetto di leggi statali e regionali, ha generato un corpo patrimoniale di notevoli dimensioni la cui gestione giuridica ed economica è complicata oltre che dalla mole anche dalla disomogeneità qualitativa e dalle diverse situazioni giuridiche sottostanti (si va dalle foreste ai campi sportivi, dagli edifici pubblici agli alloggi su cui gravano vincoli di varia natura, legislativi e contrattuali).

Un secondo motivo è che molti beni sono stati concessi agli Enti Locali sia per esercitare le funzioni amministrative loro delegate dalla Regione, che su richiesta dei medesimi per esigenze specifiche locali in ordine a servizi pubblici o per rispondere ad esigenze sociali urgenti ed impreviste.

Siffatta situazione incide negativamente sotto il profilo economico-finanziario giacchè da una parte, nonostante il grande valore immobiliare complessivo, il reddito corrispondente è esiguo, dall'altra l'impegno manutentivo gravante sulla Regione è così alto che le risorse disponibili, nel tempo sempre più scarse a causa della situazione finanziaria regionale, non riescono a coprire i costi, per cui si vanno estendendo ed aggravando qua e là fenomeni di irreversibile deterioramento.

Certamente questo è un problema di politica gestionale, ma una legge serve anche per disciplinare la gestione dei beni patrimoniali.

Ulteriore motivo scaturisce dalla circostanza che il Consiglio Regionale, nell'approvare le dichiarazioni programmatiche della Giunta, ha individuato nella vendita del patrimonio diretto ed indiretto della Regione una delle azioni da porre in essere per conseguire il risanamento finanziario.

./..



REGIONE PUGLIA

= 2 =

Ma, oltre alla sollecitazione di ordine finanziario, che indubbiamente spinge ad accelerare le alienazioni, va espressa la considerazione che la vendita (di alcuni beni) si sarebbe dovuta comunque fare per riequilibrare il rapporto funzioni-patrimonio che in Puglia è alterato e nell'interesse del patrimonio stesso prima che la sua estensione e la sua variegata qualità lo rendano un peso ingovernabile o lo gettino in un irrimediabile degrado.

In assenza di una norma legislativa sull'amministrazione del patrimonio regionale si deve fare riferimento alla legislazione statale. In materia il R.D. n. 2440/1923 dispone che l'alienazione dei beni immobili dello Stato deve essere autorizzata, caso per caso, con particolari provvedimenti legislativi. Ne scaturisce la consapevolezza che a tale finalità la Regione è in ogni caso impegnata all'emanazione di una legge.

La legge sul demanio e patrimonio si caratterizza dunque come lo strumento per la razionalizzazione e la riqualificazione del patrimonio regionale adeguandolo agli obiettivi ed ai compiti propri della Regione.

In relazione agli obiettivi citati, il disegno di legge individua e disciplina le seguenti attività di gestione e amministrazione del patrimonio regionale:

- attività di classificazione dei beni;
- attività di gestione e amministrazione dei beni;
- attività di acquisizione dei beni;
- attività di catalogazione ed inventariazione dei beni;
- attività di uso ed amministrazione dei beni;
- attività di conservazione e realizzazione dei beni;
- attività di alienazione dei beni.

La proposta di legge si compone di nove titoli, sette riferiti alle attività indicate, oltre al primo, che disciplina le finalità della legge, ed al nono che reca disposizioni finali e transitorie.


Gli articoli che costituiscono il disegno di legge sono 54, disaggregati per argomenti.

TITOLO I - Finalità della legge

ART. 1 - L'articolo definisce l'ambito normativo entro cui si inserisce la proposta di legge e le attività esercitate dalla Regione in materia di gestione ed amministrazione dei beni di proprietà regionale.

TITOLO II - Tipologia e classificazione dei beni del demanio e del patrimonio regionale.

ART. 2 - Contiene la classificazione dei beni demaniali, secondo le categorie previste dall'art. 822, 2° comma, del Codice Civile e l'art.11,



REGIONE PUGLIA

= 3 =

2° e 3° comma, della legge 16.5.1970, n. 281.

ART. 3 - Attiene al patrimonio, suddiviso nelle due categorie del patrimonio indisponibile e del patrimonio disponibile. Il patrimonio indisponibile è, a sua volta, suddiviso in sei sottocategorie, indicate al 2° comma.

Le prime quattro sottocategorie riproducono sostanzialmente la normativa statale, le ultime due hanno maggiore peculiarità e comprendono i beni immobili e mobili espressamente destinati ad uffici e pubblici servizi di competenza regionale e comunque al diretto perseguimento di specifiche finalità pubbliche di interesse regionale. Il patrimonio disponibile costituisce una categoria residuale.

ART. 4 - Affida alla Giunta il compito di classificare i beni come demaniali e patrimoniali e, per quanto attiene il patrimonio indisponibile, assume particolare rilievo la classificazione dei beni nella categoria di cui all'art. 3, 2° comma, lett. f), posto che la destinazione a pubbliche finalità comporta la specifica individuazione di un pubblico intervento, scelto tra le materie di competenza regionale.

ARTT. 5 e 6 - Disciplinano le procedure di variazione della classificazione e della destinazione dei beni e del loro passaggio dal demanio al patrimonio.

TITOLO III - Attività regionali in materia di gestione e amministrazione dei beni.

ART. 7 - Elenca le attività della Regione in materia di gestione ed amministrazione dei beni regionali.

TITOLO IV - Acquisizione dei beni.

ARTT 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - Gli articoli individuano le modalità di acquisizione dei beni (Art. 8), mentre i successivi disciplinano le acquisizioni per trasferimento ex lege, a seguito di acquisto, a seguito di costruzione, per atti di liberalità e per permuta. In ordine all'acquisizione dei beni per acquisto (art. 10) è stata prevista una Commissione per l'esame delle offerte la cui Presidenza è stata attribuita all'Assessore agli Affari Generali o ad un suo delegato. Tale scelta è stata determinata dalla circostanza che, pur in presenza del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 in cui è prevista la separazione tra la direzione politica e la gestione, attribuita quest'ultima ai dirigenti, la Regione Puglia non ha ancora emanato una norma legislativa di recepimento che disciplini compiutamente le attribuzioni dei dirigenti. Pertanto, rifacendosi alla normativa vigente, si è ritenuto di dover indicare l'Assessore, massimo organo rappresentativo dell'Assessorato, quale Presidente di questa e delle altre Commissioni previste dalla legge prevedendo, inoltre, la facoltà di delega laddove ciò risultasse non in linea con i principi del Decreto surrichiamato.



TITOLO V - Catalogazione ed inventariazione dei beni

- ARTT. 14 - 15 - 16 - 17 - Contengono la disciplina delle scritture relative ai cataloghi dei beni immobili ed agli inventari dei beni mobili.
- ART. 18 - Individua in particolare il gruppo di lavoro, formato da funzionari regionali, incaricato della determinazione del valore dei beni mobili da inventariare.

TITOLO VI - Uso ed amministrazione dei beni

- ARTT. 19 - 20 - Prevedono che i beni demaniali e quelli del patrimonio indisponibile possano essere utilizzati per il perseguimento di finalità pubbliche diverse da quelle che ne hanno determinato la condizione giuridica, purchè tali ulteriori finalità non contrastino con la natura del bene.
- ART. 21 - Prevede che, sui beni del demanio e del patrimonio indisponibile, possano essere costituiti diritti a favore di terzi e detta i principi essenziali che disciplinano le concessioni.
- ART. 22 - Disciplina la locazione o l'affitto dei beni immobili del patrimonio disponibile.
- ART. 23 - 24 - Trattano dei canoni di concessione e di locazione o di affitto, richiamandosi alle disposizioni di legge in materia o demandando la determinazione alla Giunta Regionale, e destinano le somme introitate a tale titolo agli interventi di conservazione, ristrutturazione e riqualificazione del patrimonio immobiliare regionale.
- ART. 25 - 26 - Disciplinano l'amministrazione dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile prevedendone l'amministrazione diretta da parte della Regione. E' previsto inoltre che i beni del patrimonio indisponibile possono essere messi a disposizione degli Enti Locali, degli Enti strumentali della Regione e di altri Enti ponendo a loro carico l'onere della manutenzione ordinaria e straordinaria.
- ART. 27 - Affida alla Regione l'amministrazione dei beni del patrimonio disponibile con l'intento di raggiungere convenienti risultati economici.
- ART. 28 - 29 - Prevedono l'attività di controllo sui beni del demanio e del patrimonio e la regolamentazione dell'intervento della Regione, in via di autotutela, a salvaguardia dei beni demaniali e del patrimonio in disponibile.
- ART. 30 - 31 - 32 - Si occupano della gestione dei beni non utilizzati per fini istituzionali nè concessi in uso a terzi e dei servizi di pubblico interesse. Le forme di gestione previste sono quella diretta o in concessione. La gestione diretta avviene a mezzo di funzionario delegato.

/..



La gestione in concessione è affidata, per trattativa diretta, a Enti Locali o a Enti strumentali regionali e, a mezzo di licitazione privata debitamente pubblicizzata, a soggetti privati sulla base, in entrambi i casi, di disciplinari che contemplano le condizioni tecniche ed economiche del rapporto.

TITOLO VII - Conservazione e realizzazione dei beni.

ART. 33 - Stabilisce le modalità degli interventi di conservazione, adeguamento, trasformazione e ampliamento sui beni regionali. La competenza è demandata al Settore Finanze Demanio e Patrimonio, che vi provvede, nel rispetto della normativa vigente in materia, tramite atti da approvarsi da parte della Giunta Regionale, nella considerazione che ogni intervento comporta modificazioni nella consistenza del patrimonio.

ART. 34 - Tratta della realizzazione delle Sedi degli Uffici Regionali nei capoluoghi di provincia nell'ambito della razionalizzazione della spesa.

TITOLO VIII - Alienazione dei beni.

ARTT. 35 - 36 - Individuano le categorie e le condizioni dei beni oggetto di possibile alienazione.

ARTT. 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - Disciplinano la procedura, rigorosa e tale da assicurare la massima chiarezza, per la vendita dei beni patrimoniali della Regione. L'alienazione avviene per asta pubblica, previa determinazione del prezzo di stima effettuata da apposita commissione, contemplando anche il caso dell'esistenza di diritti di prelazione sui beni in vendita.

ART. 43 - Prevede che in casi particolari i beni possano essere alienati mediante trattativa privata ad enti pubblici al prezzo di stima, ovvero, in casi di natura eccezionale, ad un prezzo inferiore a quello di stima, demandandone la determinazione alla Giunta Regionale.

ART. 44 - Tratta della rappresentanza della Regione negli atti pubblici di vendita.

ART. 45 - Attiene alla destinazione dei proventi derivanti dall'alienazione di beni regionali destinandone la maggior parte al risanamento della situazione debitoria della Regione e per la parte rimanente al finanziamento degli interventi di conservazione e riqualificazione del patrimonio esistente e delle iniziative per il suo accrescimento, a tener conto della esiguità delle poste dei relativi capitoli stanziati negli ultimi bilanci.

ART. 46 - Disciplina la vendita dei beni mobili del patrimonio disponibile da effettuarsi secondo le norme che regolano l'attività dell'Ufficio Provveditorato - Economato.



REGIONE PUGLIA

= 6 =

TITOLO IX - Disposizioni finali e transitorie.

- ART. 47 - Affida all'Assessorato Affari Generali la competenza dell'attività tecnico-amministrativa inerente la gestione e l'amministrazione dei beni regionali.
- ART. 48 - In linea con gli orientamenti legislativi attuali prevede che i pareri richiesti si intendono acquisiti decorsi sessanta giorni dal la data della richiesta.
- ART. 49 - Individua gli atti da sottoporre al controllo di legittimità di cui al Decreto Legislativo 13.2.1993, n. 40.
- ART. 50 - Prevede la facoltà di delega da parte del Presidente della Giunta Regionale delle funzioni attribuitegli all'Assessore agli Affari Generali.
- ART. 51 - Stabilisce la decadenza delle concessioni in atto rilasciate dallo Assessore agli Affari Generali prevedendone il rinnovo nel rispetto delle norme della legge.
- ART. 52 - Individua i beni da alienare al fine di dare concreta e rapida attuazione all'impegno programmatico della Giunta Regionale.
- ART. 53 - Circoscrive l'applicazione dell'art. 22 della L.R. 25.1.1977, n. 2 alle fattispecie non disciplinate dalla legge.
- ART. 54 - Individua i capitoli di spesa del Bilancio di previsione i cui stanziamenti fronteggiano gli oneri derivanti dall'applicazione della legge.



REGIONE PUGLIA

8

TITOLO I - FINALITA' DELLA LEGGE

ART. 1 - Finalità

TITOLO II - TIPOLOGIA E CLASSIFICAZIONE DEI BENI DEL DEMANIO E DEL PATRIMONIO REGIONALE

CAPO I - Tipologia dei beni

ART. 2 - Beni del demanio

ART. 3 - Beni del patrimonio

CAPO II - Classificazione dei beni

ART. 4 - Classificazione e destinazione dei beni

ART. 5 - Variazioni di classificazione e destinazione dei beni

ART. 6 - Passaggio dei beni dal demanio al patrimonio

TITOLO III - ATTIVITA' REGIONALI IN MATERIA DI GESTIONE E AMMINISTRAZIONE DEI BENI

CAPO I - Norme generali

ART. 7 - Attività regionali

TITOLO IV - ACQUISIZIONE DEI BENI

CAPO I - Beni regionali

ART. 8 - Beni regionali

CAPO II - Acquisizione dei beni

ART. 9 - Acquisizione dei beni per trasferimento ex lege

ART.10 - Acquisizione dei beni a seguito di acquisto

ART.11 - Acquisizione dei beni a seguito di costruzione

ART.12 - Acquisizione dei beni per atto di liberalità

ART.13 - Acquisizione dei beni per permuta

TITOLO V - CATALOGAZIONE ED INVENTARIAZIONE DEI BENI

CAPO I - Norme generali

ART.14 - Norme generali

CAPO II - Catalogazione dei beni

ART.15 - Catalogo dei beni immobili demaniali

ART.16 - Catalogo dei beni immobili patrimoniali



8

REGIONE PUGLIA

= 2' =

10

CAPO III - Inventariazione dei beni

ART. 17 - Inventari dei beni mobili

ART. 18 - Valutazione dei beni

TITOLO I - USO ED AMMINISTRAZIONE DEI BENI

CAPO I - Uso dei beni del demanio e del patrimonio regionale

ART. 19 - Norme generali

ART. 20 - Utilizzazione

ART. 21 - Concessione in uso del demanio e del patrimonio
indisponibile

ART. 22 - Concessione in uso dei beni immobili del patrimonio
disponibile

ART. 23 - Canoni di concessione e canoni di locazione o di af-
fitto

ART. 24 - Destinazione dei proventi delle concessioni e delle
locazioni o affitti

CAPO II - Amministrazione dei beni del patrimonio e del demanio regionale

ART. 25 - Norme generali

ART. 26 - Amministrazione dei beni del demanio e del patrimonio
indisponibile regionale

ART. 27 - Amministrazione dei beni del patrimonio disponibile
regionale

ART. 28 - Attività di controllo

ART. 29 - Autotutela

CAPO III - Gestione e amministrazione dei beni non concessi in uso e dei servizi di pubblico interesse

ART. 30 - Norme generali

ART. 31 - Gestione diretta

ART. 32 - Gestione in concessione

TITOLO VII - CONSERVAZIONE E REALIZZAZIONE DEI BENI

CAPO I - Conservazione dei beni

ART. 33 - Modalità d'intervento

CAPO II - Realizzazione delle Sedi degli Uffici Regionali

ART. 34 - Modalità d'intervento

TITOLO VIII - ALIENAZIONE DEI BENI

CAPO I - Norme generali

ART. 35 - Norme generali



REGIONE PUGLIA

= 3 =

11

CAPO II - Norme sul patrimonio agricolo-forestale

ART. 36 - Norme sul patrimonio agricolo-forestale

CAPO III - Alienazione di beni immobili

ART. 37 - Alienazione di beni immobili mediante asta pubblica

ART. 38 - Prezzo di stima e Commissioni Tecniche

ART. 39 - Avviso d'asta

ART. 40 - Partecipazione alla gara

ART. 41 - Svolgimento della gara e aggiudicazione

ART. 42 - Diritto di prelazione

ART. 43 - Alienazione a favore di Enti Pubblici

ART. 44 - Stipula degli atti pubblici

ART. 45 - Destinazione dei proventi dell'alienazione

CAPO IV - Alienazione di beni mobili

ART. 46 - Alienazione di beni mobili

TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 47 - Competenza

ART. 48 - Pareri

ART. 49 - Controllo di legittimità

ART. 50 - Delega

ART. 51 - Concessioni in atto

ART. 52 - Programma di alienazione

ART. 53 - Disposizione finale

ART. 54 - Norma finanziaria



REGIONE PUGLIA

TITOLO I - FINALITA'

12

ART. 1 - Finalità

1. La presente legge, nell'ambito dei principi e delle norme di cui al D.P.R. 24 Luglio 1977, n. 616 e alla L. 16 maggio 1970, n. 281, disciplina il regime giuridico dei beni di proprietà della Regione che costituiscono il demanio ed il patrimonio regionale, lo esercizio delle funzioni amministrative e delle attività in materia di gestione ed amministrazione di tali beni.



REGIONE PUGLIA

TITOLO II - TIPOLOGIA E CLASSIFICAZIONE DEI BENI DEL DEMANIO E DEL PATRIMONIO REGIONALE

13

CAPO I Tipologia dei beni

ART. 2 - Beni del demanio

1. Il demanio regionale è costituito dai seguenti beni, in quanto appartenenti alla Regione per acquisizione a qualsiasi titolo:
 - a) le strade, le autostrade e le strade ferrate;
 - b) gli aerodromi;
 - c) gli acquedotti;
 - d) i canali, i porti lacuali, le zone portuali della navigazione interna;
 - e) le costruzioni ed opere esistenti entro i limiti del demanio marittimo, fluviale e lacuale;
 - f) le opere idrauliche classificate di quarta e quinta categoria e non classificate con relative pertinenze;
 - g) gli immobili riconosciuti di interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia;
 - h) le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche;
 - i) i tratturi di Puglia, in quanto direttamente strumentali al demanio armentizio;
 - l) gli altri beni assoggettati dalle leggi statali o regionali al regime del demanio pubblico.
2. Il regime demaniale si applica inoltre ai diritti reali della Regione su beni appartenenti ad altri soggetti nei casi previsti dalla legge 16 maggio 1970, n. 281, art. 11.



REGIONE PUGLIA

14

ART. 3 - Beni del patrimonio

1. Il patrimonio regionale è costituito dai beni mobili ed immobili appartenenti alla Regione non facenti parte del demanio ai sensi dell'art.2, primo comma.
2. Il patrimonio si distingue in patrimonio indisponibile e patrimonio disponibile.
3. Il patrimonio indisponibile è costituito da:
 - a) le foreste; i beni trasferiti alla Regione e già amministrati dall'Azienda di Stato per le foreste demaniali;
 - b) le acque termali e minerali;
 - c) le cave e le torbiere, quando la disponibilità è sottratta al proprietario del fondo;
 - d) i beni mobili ed immobili di proprietà della Regione riconosciuti di interesse storico, archeologico o artistico, a norma delle leggi in materia;
 - e) gli edifici, con i loro arredi, e gli altri beni destinati ad uffici e servizi pubblici di competenza regionale;
 - f) altri beni mobili ed immobili espressamente destinati al diretto perseguimento di specifiche finalità pubbliche di interesse regionale.
4. Gli altri beni di proprietà della Regione costituiscono il patrimonio disponibile regionale.



REGIONE PUGLIA

15

CAPO II - Classificazione dei beni

ART. 4 - Classificazione e destinazione dei beni

1. Avuto riguardo alla natura, alle caratteristiche e alla destinazione dei singoli beni, la Giunta Regionale, sentita la Commissione Consiliare competente, provvede con proprie deliberazioni alla loro classificazione assegnandoli ad una delle categorie di cui ai precedenti articoli 2 e 3.
2. Con gli stessi provvedimenti i beni vengono destinati all'esercizio delle funzioni di competenza regionale, ai servizi pubblici o ad altre specifiche finalità pubbliche.
3. La classificazione ha luogo in sede di approvazione del catalogo dei beni immobili e dell'inventario dei beni mobili, e, per i beni successivamente acquisiti, all'atto della loro acquisizione.
4. Gli atti di classificazione dei beni di modifica alla classificazione sono pubblicati nel bollettino Ufficiale della Regione.
5. La Giunta Regionale effettua periodicamente, e comunque ad intervalli non superiori a dieci anni, verifiche generali sulla classificazione e destinazione dei beni.



14

REGIONE PUGLIA

16

ART. 5 - Variazioni di classificazione e di destinazione dei beni.

1. La classificazione e la destinazione di un bene possono essere modificate, con le modalità di cui all'art. 4 nel caso di variazione dei relativi presupposti.



15

REGIONE PUGLIA

17

ART. 6 - Passaggio dei beni dal demanio al patrimonio

1. La Giunta Regionale, sentita la Commissione Consiliare competente, delibera il passaggio alla categoria del patrimonio disponibile dei beni della categoria del demanio e del patrimonio indisponibile non più necessari all'uso pubblico.
2. Il provvedimento che accerta la cessazione dei beni dalla loro destinazione all'uso pubblico rende i medesimi disponibili all'alienazione. La relativa deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

16



REGIONE PUGLIA

18

TITOLO III - ATTIVITA' REGIONALI IN MATERIA DI GESTIONE E AMMINISTRAZIONE DEI BENI

CAPO I - Norme generali

ART. 7 - Attività regionali

1. Le attività regionali in materia di gestione ed amministrazione dei beni di proprietà regionale si distinguono in:
 - a) acquisizione dei beni;
 - b) catalogazione ed inventariazione dei beni;
 - c) uso ed amministrazione dei beni;
 - d) conservazione e realizzazione dei beni;
 - e) alienazione dei beni.

17



REGIONE PUGLIA

TITOLO IV - ACQUISIZIONE DEI BENI

CAPO I - Beni regionali

ART. 8 - Beni regionali

1. Sono beni regionali e vanno acquisiti al demanio o al patrimonio della Regione tutti i beni mobili ed immobili alla stessa pervenuti a seguito di:
 - a) trasferimento ex lege;
 - b) acquisto;
 - c) costruzione;
 - d) atto di liberalità;
 - e) permuta.



REGIONE PUGLIA

20

CAPO II - Acquisizione dei beni

ART. 9 - Acquisizione dei beni per trasferimento ex lege.

1. Sono acquisiti al patrimonio regionale i beni trasferiti alla Regione per disposizione di legge o di norma avente forza di legge.
2. Sono comprese nei beni di cui al comma precedente anche le opere pubbliche realizzate dallo Stato nel territorio regionale, attraverso l'intervento ordinario e straordinario, attinenti materie trasferite alla competenza regionale ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e successive modificazioni, le quali, per natura o destinazione o dichiarazione, assolvono ad una funzione di interesse regionale.
3. Sono di interesse regionale le opere così definite per legge o così dichiarate con provvedimento della Giunta Regionale.
4. Non sono comprese nei beni di cui al primo comma, che se realizzate con contributi regionali, le opere per l'approvvigionamento idrico potabile tenute in gestione dall'Ente Autonomo Acquedotto Pugliese.



REGIONE PUGLIA

21

ART. 10 - Acquisizione dei beni a seguito di acquisto

1. Sono acquisiti al patrimonio regionale i beni acquistati dalla Regione e destinati alle attività di carattere istituzionale o per servizi regionali.
2. All'acquisto dei beni provvede la G.R.:
 - a) per beni mobili, secondo le procedure previste dalle vigenti leggi regionali in materia di Economato e Provveditorato;
 - b) per beni immobili, a seguito di pubblico bando predisposto dall'Assessorato Affari Generali Settore Demanio e Patrimonio e approvato dalla Giunta Regionale.
3. Il bando comprende tutte le condizioni necessarie e sufficienti per garantire l'Amministrazione Regionale.
4. L'esame delle offerte è affidato ad apposita Commissione nominata dalla Giunta Regionale così composta:
 - a) dall'Assessore agli Affari Generali o da un suo delegato, che la presiede;
 - b) dal Coordinatore del Settore Finanze Demanio e Patrimonio;
 - c) dal Coordinatore del Settore Lavori Pubblici;
 - d) dal Coordinatore del Settore Urbanistica;
 - e) da un dipendente tecnico dell'Ufficio Tecnico Erariale territorialmente competente.
5. All'acquisto dei beni immobili la Giunta Regionale può provvedere anche a seguito di trattativa privata quando ricorrono circostanze di urgenza e di evidente convenienza in relazione all'uso cui l'immobile è destinato, per la sua localizzazione, composizione e dimensione.
6. Gli atti di compravendita di beni immobili sono sottoscritti dal Presidente della Regione.
7. All'acquisto delle opere d'arte provvede la G.R., sentita la Commissione di esperti di cui all'art.2 della l.R.29.8.79, n.54, qualora il prezzo di acquisto superi il valore minimo all'uopo predeterminato, con apposito provvedimento, dalla stessa Giunta Regionale.



REGIONE PUGLIA

22

ART. 11 - Acquisizione dei beni a seguito di costruzione.

1. Sono acquisiti al patrimonio regionale i beni costruiti dalla Regione.
2. Alla costruzione delle opere di interesse regionale provvede la G.R. a mezzo degli Assessorati competenti, secondo le procedure previste dalle leggi nazionali e regionali in materia di lavori pubblici.
3. L'approvazione dei progetti da parte della Giunta Regionale equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di urgenza e indifferibilità dei lavori.
4. All'affidamento dei lavori, alla esecuzione degli stessi e al loro collaudo si provvede nel rispetto della vigente legislazione regionale e statale in materia.
5. I lavori di conservazione e sviluppo del patrimonio immobiliare e quelli di costruzione e ristrutturazione di beni immobili regionali da destinare a sedi degli Uffici della Regione sono eseguiti dal Settore Finanze Demanio e patrimonio a mezzo del proprio Ufficio Tecnico, ovvero a mezzo dello Ufficio del Genio Civile competente per territorio.



REGIONE PUGLIA 23

ART. 12 - Acquisizione dei beni per atti di liberalità

1. Sono acquisiti al patrimonio regionale i beni che pervengono alla Regione per donazione, eredità, legato ed altre liberalità.
2. Detti beni devono essere formalmente accettati dalla Giunta Regionale con apposito provvedimento. La relativa deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
3. Sono fatte salve le eventuali procedure speciali di autorizzazione previste dalle leggi vigenti.



ART. 13 - Acquisizione dei beni per permuta

1. Sono acquisiti al patrimonio regionale i beni che pervengono alla Regione in operazioni di permuta.
2. La Giunta Regionale può procedere alla permuta di beni patrimoniali della Regione con beni di proprietà di altri soggetti, a condizione che vi sia il soddisfacimento di uno specifico interesse pubblico ed una evidente convenienza.
I beni così acquisiti ricevono una classificazione e destinazione uguale a quella dei beni permutati, se questi appartengono al patrimonio indispenibile.
3. La permuta è effettuata mediante asta pubblica, previo avviso pubblico. Detta procedura non si applica quando i beni da acquisire sono di proprietà dello Stato o di altri Enti Pubblici.
4. La stima dei beni oggetto di permuta è determinata nelle forme e secondo le modalità di cui agli artt. 38 e 18 rispettivamente nel caso di beni immobili ovvero di beni mobili. Qualora i valori dei beni non coincidano, si procede a conguaglio.
5. La permuta di beni immobili non è consentita se l'eventuale conguaglio sia superiore al 50% per cento del valore maggiore, se tale valore sia quello del bene di proprietà regionale.
6. Il Consiglio Regionale approva le proposte di permuta di beni immobili avanzate con provvedimento dalla Giunta Regionale.
7. I relativi atti sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Garun



REGIONE PUGLIA

25

TITOLO V - CATALOGAZIONE ED INVENTARIAZIONE DEI BENI

CAPO I - Norme generali

ART. 14 - Norme generali

1. I beni di proprietà della Regione sono iscritti in appositi cataloghi quando si tratta di beni immobili ed in appositi inventari nel caso di beni mobili.
2. I cataloghi e gli inventari sono tenuti presso il Settore Finanze Demanio e Patrimonio ed aggiornati a cura dello stesso, anche nelle forme del supporto magnetico.
3. Al fine della iscrizione delle relative variazioni nei cataloghi e negli inventari, tutti gli acquisti e le alienazioni di beni mobili ed immobili ovvero ogni altro atto che comporta modificazione dello stato patrimoniale della Regione sono comunicati al Settore Finanze Demanio e Patrimonio.

24



REGIONE PUGLIA

CAPO II - Catalogazione dei beni

26

ART. 15 - Catalogo dei beni immobili demaniali.

1. Il catalogo dei beni immobili del demanio regionale consiste nell'elenco di schede riportanti, di norma, le seguenti indicazioni:
 - a) descrizione e caratteristiche del bene;
 - b) titolo di provenienza;
 - c) estensione, ubicazione e altri dati catastali;
 - d) tipo di amministrazione o ente preposto;
 - e) utilizzazione e relativo titolo;
 - f) valore;
 - g) annotazioni inerenti funzioni esercitate sul bene.



REGIONE PUGLIA

27

ART. 16 - Catalogo dei beni immobili patrimoniali.

1. Il catalogo dei beni immobili patrimoniali consiste nell'elenco di schede riportanti, di norma, le seguenti indicazioni:
 - a) descrizione e caratteristiche del bene;
 - b) appartenenza al patrimonio indisponibile o disponibile;
 - c) titolo di provenienza;
 - d) estensione, ubicazione e altri dati catastali;
 - e) tipo di amministrazione o ente preposto;
 - f) concessioni, diritti a favore di terzi e relativi titoli;
 - g) uso o servizio speciale cui sono destinati e durata di tale destinazione;
 - h) valore.



REGIONE PUGLIA

CAPO III - Inventariazione dei beni

28

ART. 17 - Inventari dei beni mobili

1. Gli inventari dei beni mobili sono articolati per categorie secondo la seguente classifica:
categoria A: Arredi
categoria B: Macchine e attrezzature
categoria C: Libri e riviste
categoria D: Opere d'arte
categoria E: Altri beni.
2. Sono esclusi dagli inventari i materiali di facile consumo e prodotti destinati alla produzione.
3. Sarà compilato un inventario per ciascuno degli Uffici o organismi regionali, aventi autonome funzioni operative.
4. Gli inventari, come sopra articolati sono compilati entro l'anno solare successivo a quello di approvazione della presente legge, e sono aggiornati ogni dieci anni.
5. La compilazione, la gestione, la custodia degli inventari è affidata al responsabile del Settore Provveditorato ed Economia che, per tale attività si avvale di dipendenti regionali, con incarico di sub-consegnatario, in servizio presso l'Ufficio cui l'inventario si riferisce.
6. I sub-consegnatari sono nominati, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore agli Affari Generali.
7. Copia di ogni inventario e le relative variazioni annuali, sono trasmesse al Settore Finanze Demanio e Patrimonio, cui è affidato il compito di coordinare tutte le attività inerenti i beni mobili, compreso l'uso dei beni, la loro custodia e conservazione, l'alienazione.
8. Le opere d'arte di proprietà regionale sono catalogate e descritte in apposito inventario a cura del Settore Finanze Demanio e Patrimonio.



REGIONE PUGLIA

ART. 18 - Valutazione dei beni

28

1. Il valore d'inventario dei beni mobili quando non è desumibile da atti ufficiali, ovvero quando deve essere aggiornato, è determinato da un gruppo di lavoro nominato dall'Assessore agli Affari generali e composto dai seguenti dipendenti regionali, di qualifica non inferiore alla VII°, in servizio presso:
 - il Settore Finanze Demanio e Patrimonio, che ne coordina l'attività;
 - l'Ufficio Provveditorato-Economato;
 - l'Ufficio del Genio Civile di Bari.
2. Il valore dei beni immobili, per qualunque finalità, purchè nell'interesse della Regione, è determinato dalla Commissione di Valutazione di cui al successivo art.38.
3. I valori così determinati sono sottoposti a ricognizioni periodiche, per il loro aggiornamento, a scadenze non superiori a dieci anni.



REGIONE PUGLIA

30

TITOLO VI - USO E AMMINISTRAZIONE DEI BENI

CAPO I - Uso dei beni del demanio e del patrimonio regionale

ART. 19 - Norme Generali

1. I beni che fanno parte del demanio regionale sono inalienabili e destinati all'uso pubblico, nel rispetto delle norme generali, anche di carattere procedurale, che regolano l'uso degli analoghi beni demaniali dello Stato.
2. I beni che fanno parte del patrimonio indisponibile della Regione sono destinati allo svolgimento di pubblici servizi di competenza regionale ovvero al perseguimento di specifiche finalità pubbliche di interesse regionale e devono essere utilizzati conformemente alla loro destinazione.
3. I beni che fanno parte del patrimonio disponibile della Regione non sono soggetti a vincoli di destinazione.



REGIONE PUGLIA

ART. 20 - Utilizzazione

31

1. I beni del demanio e quelli del patrimonio indisponibile di cui all'art.3, terzo comma, possono essere utilizzati anche per finalità pubbliche diverse da quelle che ne hanno determinato la condizione giuridica, purchè con queste compatibili e non contrastanti in alcun modo con la natura del bene.
2. La Giunta Regionale dispone, con proprie deliberazioni, le utilizzazioni di cui al comma precedente e ne disciplina le modalità e i limiti.



ART. 21 - Concessione in uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile

1. Sui beni del demanio e del patrimonio indisponibile regionale possono essere autorizzate occupazioni temporanee di aree ed edifici, ovvero concessioni in uso per lo svolgimento di attività non corrispondenti alla funzione pubblica cui il singolo bene è destinato, alle seguenti condizioni:
 - sia garantita la continuità della funzione pubblica e non derivi a questa alcun pregiudizio per i beni demaniali;
 - le attività da svolgere siano compatibili con la funzione pubblica e tali da non pregiudicare il contemporaneo perseguimento per i beni del patrimonio indisponibile.
2. Alla costituzione di diritti a favore di terzi si provvede con concessione amministrativa.
3. La Giunta Regionale disciplina la durata del rapporto, la misura del canone, i modi e le condizioni di esercizio della concessione, anche al fine di garantire la destinazione del bene e stabilisce i requisiti che il concessionario deve mantenere per la durata del rapporto, pena decadenza della concessione.
4. Fatte salve le vigenti disposizioni regionali, laddove non specificamente previsto, l'atto di concessione viene rilasciato con decreto dell'Assessore agli Affari Generali.
5. La Giunta Regionale, a suo insindacabile giudizio, revoca l'atto di concessione quando ciò sia richiesto da interesse pubblico o non sia più garantito l'ordinario svolgimento della funzione pubblica cui il bene è destinato.



REGIONE PUGLIA

33

6. In caso di decadenza o di revoca della concessione non sorgono diritti di sorta a favore del concessionario.



REGIONE PUGLIA

34

ART. 22 - Concessione in uso dei beni immobili del patrimonio disponibile

1. I beni immobili del patrimonio disponibile regionale sono concessi in locazione o affitto, previo avviso pubblico nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2. La Giunta Regionale fissa i criteri per la scelta del contraente riconoscendo, a parità di condizioni, un titolo preferenziale alle richieste degli Enti Locali.
3. L'atto di locazione o di affitto è deliberato dalla G.R. e, in mancanza di disposizioni di legge in materia, disciplina la durata del rapporto, la misura del canone, i modi e le condizioni di esercizio della conduzione.
4. Per la locazione di immobili ad uso di abitazione il contratto ed il relativo canone sono disciplinati dalla legge 27 Luglio 1978, n. 392 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Per l'affitto dei beni del patrimonio disponibile ad uso agricolo, il contratto di affitto ed il relativo canone sono disciplinati dalla legge 3 maggio 1982, n. 203 e successive modificazioni ed integrazioni.



REGIONE PUGLIA

ART. 23 - Canoni di concessione e canoni di locazione o di affitto

35

1. I canoni di concessione e quelli di locazione o affitto sono determinati dalla G.R., nel rispetto delle disposizioni di legge esistenti in materia, ovvero, in mancanza, in base a criteri uniformi determinati preventivamente dalla stessa Giunta, ovvero, su parere della Commissione di Valutazione di cui al successivo art.38.
2. I canoni di concessione restano fissi e invariati per la durata della concessione se non diversamente disposto nell'atto di concessione; i canoni di locazione sono invece aggiornati, nel corso di validità del contratto, secondo le particolari disposizioni di legge in materia.



REGIONE PUGLIA 36

ART. 24 - Destinazione dei proventi delle concessioni e delle locazioni o affitti

1. Le somme ricavate dalle concessioni e dalle locazioni o affitti di beni regionali sono destinate alla conservazione, ristrutturazione e riqualificazione del patrimonio immobiliare regionale.



REGIONE PUGLIA

37

CAPO II - Amministrazione dei beni del demanio e del patrimonio regionale

ART. 25 - Norme generali

1. I beni del demanio e del patrimonio regionale sono amministrati nell'osservanza delle leggi e dei regolamenti regionali.



REGIONE PUGLIA

38

ART. 26 - Amministrazione dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile regionale

1. I beni del demanio e del patrimonio indisponibile regionale sono amministrati dalla Giunta Regionale conformemente alle disposizioni di cui all'art. 25.
2. I beni del patrimonio indisponibile regionale di cui al precedente art. 3, secondo comma, possono essere messi a disposizione di Enti Locali, Enti strumentali della Regione, e di Enti pubblici o privati, per l'esercizio di specifiche attività di interesse pubblico.
3. I rapporti tra la Regione e i soggetti di cui al precedente comma, in riferimento ai beni affidati, sono regolati da atto di concessione. Le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni sono a carico del soggetto che li utilizza.



REGIONE PUGLIA

38

ART. 27 - Amministrazione dei beni del patrimonio disponibile regionale

1. I beni del patrimonio disponibile regionale sono amministrati dalla Giunta Regionale conformemente al le disposizioni di cui all'art. 25 con l'intento di raggiungere convenienti risultati economici. Essi sono soggetti al regime del la proprietà privata, nei limiti stabiliti dalla legge regionale.



REGIONE PUGLIA

40

ART. 28 - Attività di controllo

1. L'attività di controllo sui beni del demanio e del patrimonio concessi in uso o affidati in locazione o affitto a terzi è svolta dal competente Settore Finanze Demanio e Patrimonio allo scopo di accertare la legittimità della concreta utilizzazione dei beni e di verificare il rispetto di tutte le condizioni stabilite nei contratti.



REGIONE PUGLIA ⁴¹

ART. 29 - Autotutela

1. Per la tutela del demanio regionale, ai sensi dell'art. 823 del codice civile, si procede normalmente in via amministrativa.
2. Ove il bene del demanio regionale sia assegnato a qualsiasi titolo agli Enti locali, l'azione di autotutela è esercitata dal legale rappresentante dell'Ente.
3. Gli Enti locali, nonchè gli eventuali soggetti concessionari, sono comunque tenuti a segnalare tempestivamente all'Assessorato agli AA.GG. le situazioni che determinano la necessità di agire in difesa del bene demaniale.
4. E' fatta salva, in ogni caso, la facoltà dei soggetti legittimati di valersi dei mezzi ordinari a tutela della proprietà e del possesso dei beni.
5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai beni del patrimonio indisponibile regionale.



REGIONE PUGLIA

42

CAPO III - Gestione e amministrazione dei beni non concessi in uso e dei servizi di pubblico interesse.

ART. 30 - Norme Generali

1. Alla gestione dei beni regionali non concessi in uso e dei servizi di pubblico interesse provvede la Giunta Regionale nelle seguenti forme:
 - a) direttamente a mezzo dell'Assessorato Affari Generali Settore Finanze Demanio e Patrimonio, sentiti, ove necessario, gli altri Assessorati competenti per materia.
 - b) in concessione a Enti locali o Enti strumentali regionali ovvero a soggetti privati che abbiano specifica competenza.



REGIONE PUGLIA

43

ART. 31 - Gestione diretta

1. La gestione diretta deve assicurare il più conveniente uso e la migliore funzionalità del bene o del servizio di pubblico interesse.
2. L'amministrazione è curata di un funzionario delegato, dipendente regionale, in servizio presso il Settore Finanze Demanio e Patrimonio.
3. Alla Amministrazione si provvede in base a piani finanziari annuali, predisposti dal Settore Finanze Demanio e Patrimonio, approvati dalla Giunta Regionale. I piani sono finanziati con fondi da trarre da apposito capitolo di bilancio, di competenza dell'Assessorato agli Affari Generali.
4. I consuntivi annuali di gestione, corredati da specifica relazione, sono sottoposti dall'Assessorato agli Affari Generali Settore Finanze Demanio e Patrimonio all'approvazione della Giunta Regionale.



REGIONE PUGLIA ph

ART. 32 - Gestione in concessione

1. L'affidamento in concessione della gestione di beni o di servizi di pubblico interesse, avviene sulla base di contratti di affidamento.
2. La Giunta Regionale disciplina la durata del rapporto, i modi, le condizioni tecniche ed economiche della gestione e stabilisce i requisiti che il concessionario deve mantenere per la durata del rapporto, pena decadenza.
3. L'affidamento in concessione avviene per trattativa diretta nel caso di Enti locali o di Enti strumentali regionali, e, a mezzo di licitazione privata, previo avviso pubblico, nel caso di soggetti privati.
4. La gara viene presieduta dall'Assessore agli Affari Generali o da suo delegato.
5. L'attività amministrativa, inerente l'affidamento e il controllo sulla gestione delle opere e dei servizi affidati in concessione, è svolta dal Settore Finanze Demanio e Patrimonio.
6. I contratti sono sottoscritti dal Presidente della Regione.
7. Il rapporto di concessione si esaurisce con l'approvazione da parte della Giunta Regionale dell'atto "di regolare esecuzione della gestione" rilasciata dal dirigente regionale all'uopo incaricato dall'Assessore agli Affari Generali.



REGIONE PUGLIA

45

TITOLO VII - CONSERVAZIONE E REALIZZAZIONE DEI BENI

CAPO I - Conservazione dei beni

ART. 33 - Modalità d'intervento

1. La Giunta Regionale, su proposta dell'Assessorato agli Affari Generali, di intesa con gli altri Assessorati interessati, definisce, gli interventi di conservazione, adeguamento, trasformazione e ampliamento, da effettuare sui beni del patrimonio immobiliare regionale.
2. Al finanziamento degli stessi si provvede con i fondi di appositi capitoli di bilancio di competenza dell'Assessorato Affari Generali o di altri Assessorati.
3. Alla realizzazione ed esecuzione degli interventi provvede l'Assessorato agli Affari Generali, direttamente a mezzo del proprio Ufficio Tecnico, o a mezzo dell'Ufficio del Genio Civile competente per territorio nel rispetto della vigente legislazione regionale e statale in materia.
4. Per la progettazione delle opere la Giunta Regionale può far ricorso a collaborazioni esterne nel caso di interventi di particolare rilevanza tecnica o economica.
5. All'approvazione dei progetti e delle perizie di variante e suppletive provvede la Giunta Regionale, su parere tecnico del Coordinatore del Settore Demanio e Patrimonio, o del C.R.T.A. secondo le competenze definite dalla L.R.n. 27/85 anche ai fini delle variazioni nella consistenza patrimoniale regionale.
6. Il dirigente responsabile del Settore Finanze Demanio e Patrimonio, ove ingegnere, esercita le stesse funzioni delegate attribuite agli ingegneri dirigenti responsabili degli Uffici del Genio Civile, per tutto quanto attiene la gestione dei lavori, riguardante il demanio e patrimonio regionale.



44

REGIONE PUGLIA

46

7. I lavori di cui al 1° comma del presente articolo sono soggetti a collaudo, da parte di collaudatori, nominati dal Presidente della Regione. Ad essi spettano, in quanto dovuti, i compensi e il rimborso delle spese, ai sensi dell'art.60 della L.R.27/85.
8. La Giunta Regionale omologa le spese sostenute, nel rispetto della vigente normativa regionale di contabilità, ed approva gli atti di collaudo.



45

REGIONE PUGLIA

47

CAPO II - Realizzazione delle Sedi degli Uffici Regionali.

ART. 34 - Modalità d'intervento

1. Al fine di assicurare la più razionale organizzazione degli Uffici Regionali, la Giunta Regionale, su proposta dell'Assessorato agli Affari Generali, d'intesa con gli Assessorati all'Urbanistica e ai Lavori Pubblici, ove interessati, realizza sedi uniche in ogni capoluogo di provincia.
2. Al finanziamento, ove inerente più esercizi finanziari, si provvede con legge regionale.
3. Alla realizzazione degli interventi provvede l'Assessorato agli Affari Generali Settore Finanze Demanio e Patrimonio, nel rispetto della vigente legislazione regionale e statale in materia.



46

REGIONE PUGLIA 48

TITOLO VIII - ALIENAZIONE DEI BENI

CAPO I - Norme generali

ART. 35 - Norme generali

1. I beni di proprietà regionale che possono essere alienati sono quelli che appartengono al patrimonio disponibile della Regione.
2. I beni del patrimonio indisponibile sono alienabili nei soli casi previsti dalle leggi regionali.
3. L'alienazione avviene a titolo oneroso ed è disposta dalla Giunta Regionale, nel rispetto delle norme della presente legge.



REGIONE PUGLIA

43

CAPO II - Norme sul Patrimonio agricolo-forestale

ART. 36 - Norme sul patrimonio agricolo-forestale

1. I beni del patrimonio agricolo-forestale possono essere alienati quando, per la loro natura o condizione, non siano utilizzabili al perseguimento dei fini propriamente istituzionali o quando la cessione, per la ubicazione e la estensione dei beni interessati, consenta un più razionale assetto del patrimonio regionale. L'alienazione avviene con le modalità e le forme dei successivi artt. 38, 39, 40 e 41.



48

REGIONE PUGLIA

CAPO III - Alienazione di beni immobili

50

ART. 37 - Alienazione di beni immobili mediante asta pubblica

1. La Giunta Regionale presenterà ogni anno all'approvazione del Consiglio Regionale in data antecedente alla presentazione del bilancio di previsione, l'elenco dei beni immobili del patrimonio regionale per i quali intende avviare la procedura di alienazione secondo le disposizioni di cui agli articoli seguenti.
2. Il Consiglio Regionale approva l'elenco di cui al comma precedente ed autorizza la Giunta all'alienazione dei beni ivi compresi.
3. I beni immobili sono alienati mediante asta pubblica, con il sistema delle offerte segrete in aumento, assumendo come base d'asta il prezzo di stima.
4. L'asta viene presieduta dall'Assessore al Demanio e Patrimonio o da suo delegato.
5. L'alienazione avviene a norma dei successivi artt. 38, 39, 40 e 41.



REGIONE PUGLIA

51

ART. 38 - Prezzo di stima e Commissioni Tecniche

1. Il prezzo di stima dei beni immobili è stabilito da Commissioni Tecniche provinciali nominate con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa.
2. Ogni Commissione è così composta:
 - a) dall'Assessore agli Affari Generali o dal Coordinatore del Settore Finanze Demanio e Patrimonio, che la presiede;
 - b) da un dipendente tecnico dell'Ufficio Tecnico Erariale territorialmente competente;
 - c) da un dipendente tecnico del Comune territorialmente interessato;
 - d) da un dipendente tecnico dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura territorialmente competente per la valutazione di beni di natura agricola o da un dipendente tecnico dell'Ufficio del Genio Civile territorialmente competente per la valutazione di beni di altra natura;
 - e) da un dipendente tecnico dell'Ufficio Provinciale del Settore Finanze Demanio e Patrimonio, con funzioni di segretario,
3. Per la trattazione di particolari argomenti, possono essere chiamati a partecipare ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, esperti esterni alla Amministrazione regionale per incarico dell'Assessore agli Affari Generali.
4. Alla istruttoria delle pratiche da sottoporre alla valutazione delle Commissioni provvedono gli Uffici provinciali del Settore Finanze Demanio e Patrimonio.
5. Le Commissioni esprimono le proprie valutazioni sulla base di criteri di stima ricorrenti, tenuto conto delle condizioni generali e particolari che caratterizzano il bene da valutare.
6. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.



REGIONE PUGLIA

52

7. Le Commissioni, nei casi previsti dalla presente legge, determinano i canoni di concessione e di locazione ovvero di affitto.
8. Ai componenti delle Commissioni, compresi gli esperti, di cui al comma 3, spettano, in quanto dovuti, i compensi determinati ai sensi dell'art.4 della L.R.12 agosto 1981, n.45, e successive modificazioni ed integrazioni.

51



ART. 39 - Avviso d'asta

- 1.-- L'avviso d'asta è deliberato dalla Giunta Regionale ed è pubblicato, almeno quindici giorni prima di quello fissato per la gara, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e su almeno due quotidiani scelti tra quelli maggiormente diffusi a livello nazionale e regionale, ed è affisso all'albo dei Comuni territorialmente interessati.
2. - L'avviso deve indicare:
 - a) l'autorità che presiede l'asta, il luogo, il giorno e l'ora di svolgimento della gara;
 - b) il bene oggetto d'asta e le relative caratteristiche essenziali;
 - c) il prezzo posto a base d'asta;
 - d) i termini e le modalità per la presentazione delle offerte;
 - e) il deposito da farsi dagli aspiranti alla gara;
 - f) le modalità con le quali sarà effettuata la gara;
 - g) le modalità, i termini e le condizioni dell'aggiudicazione, che avverrà anche nel caso di presentazione di una sola offerta;
 - h) gli altri elementi utili per la partecipazione all'asta e per la valutazione del bene, ivi compresa l'esistenza di vincoli e diritti di prelazione a favore di terzi;
 - i) gli uffici regionali presso i quali rivolgersi per acquisire ulteriori informazioni ed il disciplinare di gara.



R E G I O N E P U G L I A

54

ART. 40 - Partecipazione alla gara

1. Il Presidente della gara accerta la presenza dei requisiti e il rispetto delle condizioni contenute nell'avviso d'asta e nel disciplinare di gara e decide la ammissione o l'esclusione dei concorrenti.
2. L'esclusione non da luogo ad indennizzo o rimborso alcuno, salvo la restituzione del deposito.



REGIONE PUGLIA

ART. 41 - Svolgimento della gara e aggiudicazione

55

1. Per lo svolgimento della gara e l'aggiudicazione si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 69, 70, 71, 72, 73, 76, 77, 81, 82, 83 e 88 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni.
2. L'aggiudicazione, eccettuato il caso di cui al comma successivo, è definitiva ed il verbale d'asta ha gli effetti del contratto di vendita, salva l'approvazione della Giunta Regionale.
3. In presenza di diritti di prelazione sul bene, l'aggiudicazione è condizionata all'espletamento della procedura dell'art. 42.
4. Qualora l'asta vada deserta per due volte la Giunta Regionale può deliberare di procedere all'alienazione del bene a trattativa privata, riducendo il prezzo d'asta per non più di un decimo.

54



REGIONE PUGLIA

ART. 42 - Diritto di prelazione.

56

1. Nel caso di alienazione di un bene immobile su cui, a norma delle vigenti disposizioni o per altra legittima causa, esiste un diritto di prelazione a favore di terzi il bene è offerto al titolare di tale diritto al prezzo di aggiudicazione stabilito in sede d'asta.
2. Il diritto di prelazione deve essere esercitato nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di notifica dell'offerta salvo che la legge o il titolo da cui la prelazione deriva non stabiliscono un termine diverso.



55

ART. 43 - Alienazione a favore di Enti Pubblici

1. Qualora all'acquisto di un bene immobiliare del patrimonio disponibile regionale sia interessato un Ente pubblico ed il bene sia strettamente funzionale al perseguimento dei fini propri dell'Ente, la Giunta Regionale può deliberare l'alienazione dell'immobile all'Ente predetto al prezzo di stima determinato ai sensi dell'art. 38.
2. Qualora al trasferimento del bene sia interessato un Ente Locale, nel cui territorio insiste il bene, in casi eccezionali e in presenza di rilevanti interessi pubblici debitamente documentati, l'alienazione è disposta ad un prezzo inferiore a quello di stima, determinato dalla Giunta Regionale.
3. In caso di concorrenza di più Enti, la Giunta Regionale decide insindacabilmente a quale degli Enti alienare il bene.



REGIONE PUGLIA

58

ART. 44 - Stipula degli atti pubblici

1. Nella stipula dei contratti di vendita la Regione è rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale.



57

REGIONE PUGLIA

ART. 45 - Destinazione dei proventi dell'alienazione

58

1. Le somme ricavate dall'alienazione di beni regionali sono destinate per il 75 % al risanamento della situazione debitoria della Regione Puglia e per la parte restante alla conservazione e riqualificazione del patrimonio immobiliare regionale e all'acquisto, costruzione e ristrutturazione dei beni immobiliari regionali da destinare a sede degli uffici della Regione nei capoluoghi di Provincia.



REGIONE PUGLIA

CAPO IV - Alienazione di beni mobili

60

ART. 46 - Alienazione di beni mobili.

1. I beni mobili che possono essere alienati sono quelli divenuti in servibili o non adatti agli scopi originari, purchè dichiarati "fuori uso" dal gruppo di lavoro, di cui al primo comma del precedente art. 18.
2. L'alienazione di tali beni è disposta dalla Giunta Regionale, che provvede a stabilire anche le condizioni economiche delle alienazioni.
3. Nel caso di alienazione gratuita, ha diritto di priorità ad ottenere i beni la Croce Rossa Italiana, che, se non interessata agli stessi, è invitata a rilasciare apposita dichiarazione.
4. L'alienazione dei beni mobili, a titolo oneroso, è regolata dalle norme che disciplinano l'attività del Settore Economato e Provveditorato dell'Assessorato agli Affari Generali, ed in mancanza, dalla normativa statale in materia.



REGIONE PUGLIA

61

TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 47 - Competenza

1. L'attività tecnico-amministrativa inerente la gestione e amministrazione dei beni regionali, come definita e disciplinata dalla presente legge e dalle altre leggi regionali in materia, è di competenza dell'Assessorato Affari Generali Settore Finanze Demanio e Patrimonio.



REGIONE PUGLIA

62

ART. 48 - Pareri

1. I pareri di cui agli articoli 4, comma 1, e 6, comma 1, si intendono acquisiti decorsi sessanta giorni dalla data della richiesta.

61



REGIONE PUGLIA

ART. 49 - Controllo di legittimità

63

1. Ferma restando la normativa di cui all'art.1, lett.e), del Decreto Legislativo 13 febbraio 1993, n.40, sono soggetti al controllo di legittimità gli atti indicati agli articoli 21, comma 3, 22, comma 3, 23, comma 1, 26, comma 1, 32, comma 2, 41, comma 4, 43, comma 2 della presente legge.



REGIONE PUGLIA

ART. 50 - Delega

64

1. L'Assessore agli Affari Generali, se delegato dal Presidente della Giunta Regionale, esercita tutte le funzioni a questi attribuite dalla presente legge.



REGIONE PUGLIA

65

ART. 51 - Concessioni in atto

1. Le concessioni in atto dei beni tratturali e agricolo-forestali, rilasciate dall'Assessore agli Affari Generali, decadono indistintamente alla data di entrata in vigore della presente legge, e possono essere rinnovate, nel rispetto delle disposizioni della presente legge.



64

REGIONE PUGLIA

ART. 52 - Programma di alienazione

66

1. La Giunta Regionale è autorizzata ad alienare i beni indicati nella tabella A) allegata alla presente legge, facenti parte del patrimonio disponibile della Regione e comunque in esso ricompresi ai fini della loro alienazione e non necessari all'uso pubblico.



65

REGIONE PUGLIA

ART. 53 - Disposizione finale

67

1. L'applicazione dell'art.22 della L.R.25 gennaio 1977,n.2 resta limitata alle fattispecie non disciplinate dalla presente legge.



REGIONE PUGLIA

68

ART. 54 - Norma Finanziaria

1. Agli oneri rivenienti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti di cui ai capitoli 0003430, 0003670, 0003680, 0003900, 0131050 e 0512010 del Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 1993.
2. Per gli anni successivi, gli oneri finanziari saranno definiti in sede di approvazione dei rispettivi bilanci di previsione.

L'ESTENSORE ing. Domenico MODUGNO

IL COORDINATORE dr. Salvatore SANSONO

L'ASSESSORE ing. Pasquale DI GIOIA

1. Domenico Modugno
Salvatore Sansone
Pasquale Di Gioia



67

REGIONE PUGLIA

All. A

ASSESSORATO AA.GG.

SETTORE DEMANIO E PATRIMONIO

69

ELENCO PATRIMONIO IMMOBILIARE OGGETTO DI ALIENAZIONE EX ART.52

| <u>- COMUNE</u> | <u>- DECRIZIONNE</u> |
|------------------|----------------------------------|
| Bari | - palestra ex G.I. |
| Bari | - terreno ex O.U. |
| Adelfia | - Casa ex G.I. |
| Alberobello | - Centro Soggiorno ex G.I. |
| Altamura | - Scuola Media ex G.I. |
| Bitonto | - terreno ex G.I. |
| Bitonto | - Azienda Agricola |
| Canosa di Puglia | - C.R.S.E.C. |
| Capurso | - immobile ex E.N.A.L. |
| Cellamare | - Casa ex G.I. |
| Conversano | - Casa ex G.I. |
| Gioia del Colle | - locali ex F.A.P.L. |
| Giovinazzo | - immobile ex G.I. |
| Minervino Murge | - locali ex F.A.P.L. |
| Mola di Bari | - locali ex F.A.P.L. |
| Terlizzi | - Azienda Agricola |
| Brindisi | - ex Collegio Navale G.I. |
| Brindisi | - locali ex C.P.P.S. |
| Brindisi | - locali ex A.A.I. |
| Brindisi | - Azienda Agricola |
| Brindisi | - fabbr. D/4 lottizzazione VINAL |
| Fasano Selva | - Colonia Collinare ex G.I. |
| Fasano Selva | - Colonia Collinare ex G.I. |
| Fasano Selva | - Colonia Collinare ex G.I. |
| Foggia | - Palestra ex G.I. |
| Foggia | - Palestra ex G.I. |
| Foggia | - Palestra ex G.I. |
| Foggia | - Campi da tennis ex E.N.A.L. |
| Lucera | - Azienda Agricola |
| San Severo | - Campo sportivo ex G.I. |
| San Severo | - Campo Sperimentale Irriguo |
| Serracapriola | - Campo sportivo ex G.I. |
| Stornara | - terreno ex O.M.N. |

./.

68



REGIONE PUGLIA

- 2 -

70#

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| Lecce | - Camping ex G.I. |
| Monteroni | - immobili ex G.I. |
| Sannicola di Lecce | - Colonia ex C.P.P.S. |
| <hr/> | |
| Taranto | - appartamento ex O.M.N. |
| Taranto | - locale ex O.M.N. |
| Taranto | - locali ex O.M.N. |
| Taranto | - Colonia Marina ex G.I. |
| Castellaneta | - Campo Sperimntale Irriguo |
| Castellaneta Marina | - Azienda Agrico ex E.N.A.O.L.I. |
| Grottaglie | - C.R.S.E.C. |
| Laterza | - Colonia Collinare ex G.I. |
| Martina Franca | - Colonia ex G.I. |
| <hr/> | |
| Massafra | - Campo sportivo ex E.N.A.L. |
| Mottola | - Colonia ex G.I. |

AZIENDE FORESTALI

| | |
|----------------------|---|
| Cassano delle Murge | - Iazzo Nuovo; |
| Altamura | - Complesso Pulicchie - località Lama di Figlio |
| Altamura | - Masseria Sant'Antonio - Foresta Mercadante; |
| Spinazzola | - Complesso Senarico; |
| Spinazzola | - Azienda Cavone. |
| <hr/> | |
| Brindisi | - Azienda Restinco; |
| <hr/> | |
| Vico del Gargano | - Complesso Giovannicchio; |
| Vieste | - Opificio Segheria del Mandrione; |
| <hr/> | |
| Lecce | - Vivaio Galiò; |
| Otranto | - Campeggio Canniti; |
| San Cataldo di Lecce | - Vivaio Gennerano; |
| <hr/> | |
| Crispiano | - Azienda Medichicchio; |
| Crispiano | - Azienda Tagliente; |
| Martina Franca | - Azienda Russoli; |
| Taranto | - Vivaio Leggiadrezze; |

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla Commissione Consiliare permanente il 2-8-53

